

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI

a cura di

Marco Capra, Roberto Capra,
Alessio A. Ferrandina



L'USURA PER LE APERTURE DI CREDITO IN C/C



La CMS

Un tema assai controverso in dottrina e in giurisprudenza è quello della rilevanza della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) ai fini dell'usura e in, particolare, della sua inclusione nella base di calcolo del tasso medio ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, anche prima della novella BankIt del 2009.

Le Istruzioni di Banca d'Italia dell'agosto 2009 (pag. 15, punto D) Norme transitorie) dispongono che:

- *“[...] Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.*

Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del T.E.G. per la verifica del limite di cui al punto precedente [...]:

- *la C.M.S. e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009 [...].”*

La CMS (segue)

- **Art. 2-bis L. n. 2/2009:** il legislatore ha sancito l'obbligo per le autorità amministrative, chiamate ad integrare la fattispecie di usura presunta, di computare la C.M.S. nel tasso effettivo globale medio.
- Si tratta di una norma di interpretazione autentica?
- **Metodo del Margine:** *«[...]l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine") [...] tale margine è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: $INTERESSI = (TASSO\ SOGLIA - (ONERI \times 100 / ACCORDATO) \times NUMERI\ DEBITORI / 36500$) quelli effettivamente richiesti.» (Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 12/2005*
- **«Principi interpretativi per l'accertamento del reato di usura 2014» Procura di Torino:** *«Ove si decida di calcolare il TEG includendo tra gli oneri – già prima del 31.12.2009 – anche la CMS, nasce un problema di omogeneità tra:*
 - *il tasso medio di mercato, che la Banca d'Italia ha rilevato senza tener conto della CMS. Come già scritto, questo tasso medio si trasforma poi – dopo le opportune maggiorazioni – nel tasso soglia;*
 - *il TEG calcolato dal CT, che invece include la CMS. [...]*»

La CMS (segue)

Fino al IV Trimestre 2009: la verifica degli scostamenti delle C.M.S. viene effettuata separatamente aumentando del 50% la C.M.S. media pubblicata nei D.M.

Solo a partire dal I trimestre 2010: la C.M.S. deve essere sommata nella voce “oneri” della formula di calcolo del T.E.G..

- L'inclusione della C.M.S. nella formula del T.E.G. prima dell'entrata in vigore delle nuove Istruzioni di Banca d'Italia è stata oggetto di contestazione già nel documento *“Resoconto della consultazione sulla disciplina in materia di usura – 2009”*, in cui viene affermato che: *“In uno scenario di coesistenza nel mercato tra CMS e oneri sostitutivi sulla disponibilità fondi, la collocazione della sola CMS nella componente “interessi”, produrrebbe l'effetto di trattare componenti di spesa sostanzialmente alternative, con modalità considerevolmente diverse”*.
- Alternativamente, la verifica delle soglie nell'ipotesi di inclusione delle C.M.S. tra gli “oneri” prima del I trimestre 2010 deve prevedere l'incremento dei tassi soglia della relativa percentuale di C.M.S. media rilevata nei D.M. anche sulla base della **Sentenza di Cassazione, II Sez. Penale n. 46669/11 del 23.11.2011** (sulla natura omnicomprensiva dell'art. 644 c.p.v. anche Cass. 12028/2010 e Cass. 28743/2010).
- Tribunale di Palmi, Sentenza n. 1732/2007: criterio della «CMS soglia»
- **La giurisprudenza ora sembra orientarsi verso l'irrilevanza della CMS:** **Cass. 12965/2016** (v. anche Tribunale di Milano, dott.ssa Antonella Cozzi, Sent. 01.07.2014; Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri, sent. 27.10.2014; Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca, sent. 08.10.2014; ecc.)

La questione è aperta.

